

FAQ

Il computo della quota di riserva

→ **Cos'è il Computo in quota di riserva e in quali casi è possibile richiederlo?**

Il datore di lavoro ha la possibilità di includere nella quota di riserva:

- i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio;
- i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%;
- i lavoratori con disabilità somministrati per missioni di durata non inferiore a dodici mesi.

→ **Quale istanza bisogna fare per computare in quota di riserva?**

I moduli da compilare sono disponibili sul sito della Regione Lazio nella sezione “Modulistica Imprese”.

Sezione: “Modulistica - Provincia di Roma

Per il **computo in quota di riserva “di persone divenute disabili in costanza di rapporto di lavoro”**, ex art.4 co.4 legge 68/99, è possibile compilare e trasmettere la comunicazione compilando il modulo scaricabile sul sito: [Richiesta computo art. 4 c4](#)

Per il **computo in quota di riserva “di persone già disabili al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro”**, ex art.4 co.3 bis legge 68/99, è possibile compilare e trasmettere la comunicazione compilando il modulo scaricabile sul sito: [Richiesta computo art 4 c3bis](#).

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa nelle altre Province della Regione Lazio, diverse dalla Provincia di Roma, la richiesta di computo dovrà essere presentata all’ Ufficio SILD competente per territorio. I contatti degli Uffici provinciali SILD sono disponibili sul sito della Regione Lazio nella pagina “SILD” del canale “Imprese/Lavoro”.

→ **Cosa accade dopo aver richiesto il computo?**

Se ci sono i presupposti per la computabilità:

- per il computo art.4 co.4, l'Ufficio SILD prende atto della sopravvenuta disabilità del lavoratore e comunica al datore di lavoro di aver acquisito l'informazione;
- per il computo in quota di riserva art.4 co.3bis, l'istanza di riconoscimento presentata dal datore di lavoro necessita di un atto autorizzativo da parte dell'Ufficio SILD.

→ **Quale documentazione si deve fornire per il computo art.4. co.4 Legge 68/99 (persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro)?**

Si autocertifica tutto compilando il modello di riferimento ([Richiesta computo art. 4 c4](#), rif. Legge 68/1999), senza allegare ulteriore documentazione.

Si dovranno inviare tramite PEC soltanto il format compilato in tutte le sue parti e una copia del documento di identità del legale rappresentante.

→ **Quali sono le percentuali di invalidità minime per richiedere il computo ai sensi dell'art.4 co.4 della Legge 68/1999?**

- **dal 60% in sù** per l'invalidità civile delle condizioni visive e della sordità (verificabile sul verbale d'invalidità ASL/INPS oppure in seguito a sentenza del Tribunale e del CTU);
- **dal 34% in sù** per infortunio su lavoro (verificabile sul verbale INAIL)

Si rammenta che la percentuale di invalidità **non è ricavabile** dal verbale accertamento dell'handicap [Grave – Medio – Lieve] rilasciato ai sensi della Legge 104/1992.

→ **Quale documentazione è necessario allegare per il computo art.4. co.3bis della Legge 68/1999 (persona già invalida prima dell'assunzione)?**

1. L'istanza di computo da parte del **datore di lavoro** (pag. 1 del modulo Richiesta computo art 4 c3bis, rif. Legge 68/1999);
2. Il consenso firmato dal **dipendente** (pag. 2 del modulo Richiesta computo art 4 c3bis, rif. Legge 68/1999);
3. Il verbale di invalidità rilasciato da ASL/INPS oppure la sentenza del Tribunale e del CTU: a partire dal 60% per invalidità fisica; dal 46% per invalidità psichica;
4. L'idoneità alla mansione specifica (redatta da un medico del lavoro) oppure il verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato – L.68/99 (viene redatto dall'INPS ad hoc per il collocamento mirato - non tutti i dipendenti lo possiedono – è diverso dal verbale di invalidità civile e dal verbale rilasciato ai sensi della L.104/1992).

→ **Dove vanno spedite le richieste di computo?**

Tutte le richieste di computo devono essere spedite da un indirizzo PEC all'indirizzo PEC: sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it per il protocollo diretto.

Solo ed esclusivamente per ricevere informazioni si può scrivere all'indirizzo e-mail: computi.sildcpicentro@regione.lazio.it.

Le richieste di computo pervenute all'indirizzo e-mail indicato qui sopra, dedicato esclusivamente alle informazioni, non saranno prese in considerazione.

→ **Chi procede a richiesta di computo in somministrazione art.34 co.3 del D.Lgs. 81/2015 e cosa si deve presentare?**

L'azienda utilizzatrice che abbia acquisito alle proprie dipendenze, per una missione di durata non inferiore ai 12 mesi, un lavoratore disabile con una percentuale di invalidità superiore al 45% può chiedere il computo in quota di riserva.

La richiesta dovrà essere completata allegando la seguente documentazione:

1. copia del verbale di invalidità del lavoratore con omissis della diagnosi;
2. copia del contratto di somministrazione/staff leasing;
3. copia UniLav della agenzia di somministrazione/staff leasing.

→ **I disabili part-time come vengono conteggiati nel computo?**

Esclusivamente per i datori di lavoro della prima fascia d'obbligo (con 15–35 dipendenti), ai fini della copertura dell'unità d'obbligo, si dovrà considerare sempre coperta l'intera unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto, in caso di assunzione di disabile con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria IGIS (art.3, co.5, DPR 333/2000).

Per le fasce d'obbligo da 36-50 dipendenti e >51 dipendenti, il disabile, per essere conteggiato come unità intera, dovrà svolgere un orario di lavoro pari almeno alla metà+1 ora dell'orario full-time previsto dal CCNL.

→ **Se il lavoratore lavora in una provincia diversa da Roma, si può presentare comunque la richiesta di computo al SILD di Roma?**

No, la richiesta di computo verrà rigettata; la richiesta dovrà essere presentata all' Ufficio SILD competente per territorio, dato che l'attività lavorativa si svolge presso una sede operativa diversa da Roma e Provincia di Roma.

I contatti degli Uffici provinciali SILD sono disponibili sul sito della Regione Lazio nella pagina "SILD" del canale "Imprese/Lavoro".

→ **Se un dipendente disabile che lavora nella Provincia di Roma passa da una azienda ad un'altra per cessione di contratto, incorporazione, fusione, affitto ramo, etc., come si può richiedere il computo?**

Si può richiedere il computo inviando una PEC all'indirizzo: sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Computo per "..."

Nella PEC dovranno essere inseriti i dati delle due aziende e del lavoratore, le date del passaggio, allegando il modulo Vardatori (Variazione Datori di Lavoro), la copia del contratto di cessione (o altra variazione) e il nulla-osta ai sensi della L.68/1999 oppure il computo ai sensi dell'art.4 co.3bis L.68/1999 rilasciato alla precedente azienda, per verificare l'assunzione/il computo del disabile.

→ **È possibile richiedere il computo di disabili pervenuti da un cambio di appalto?**

No, non è possibile.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.1046 del 06 novembre 2020, a seguito dell'acquisito parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è espresso con nota prot. n.12164 del 26 novembre 2020, ha chiarito che il personale che transita dall'azienda uscente alla subentrante non deve essere computato nella quota di riserva ai fini dell'art.3 della L.68/1999 indipendentemente dal settore di attività dell'azienda subentrante.

Pertanto, in caso di "cambio appalto", il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex Legge n. 68 del 1999 per tutta la durata dell'appalto.

Inoltre, alla luce della nota interpretativa dell'INL citata, considerato il carattere provvisorio dell'incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al termine dell'esecuzione dell'appalto stesso, il personale assunto ai sensi della L.68/1999 che transita dall'azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell'art.3 della L.68/1999 e non sarà possibile procedere ad eventuali richieste di riconoscimento ex art.4 co.3bis e co.4 della L.68/1999 ss.mm.ii..

→ **Se in un verbale di invalidità risulta scaduta la revisione è possibile computare il disabile?**

Sì. Come stabilito dall'art.25, co.6bis della Legge 114/2014, "*nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura*", almeno fino alle risultanze della visita di revisione.

Per esempio, se il verbale di invalidità risulta scaduto a gennaio 2023 e il dipendente disabile non è ancora stato richiamato a visita dall'ente preposto (normalmente, l'INPS) il verbale risulterà ancora valido e la società potrà ancora conteggiare il dipendente disabile al 31/12/2023, se questo sarà ancora in forza presso l'azienda.

- **Se un disabile è stato già computato ai sensi dell'art.4, co.4 oppure co.3bis L.68/1999 e a seguito della visita di revisione la percentuale scende tra il 46% e il 60%, rimane computato ai sensi della L.68/99?**

Sì, in quanto potrebbe essere ancora possibile l'iscrizione al collocamento mirato ai sensi della L.68/99. Si potrà presentare domanda di proroga del computo compilando e trasmettendo l'apposito modulo scaricabile sul sito della Regione Lazio nella sezione "Modulistica-Imprese" del canale "Imprese/Lavoro".

- **Se un disabile è stato già computato ai sensi dell'art.4, co.4 oppure co.3bis L.68/1999 e a seguito della visita di revisione la percentuale scende al di sotto del 46% oppure viene revocata la disabilità, rimane computato ai sensi della L.68/99?**

No, in questo caso perderà lo status di disabile ai sensi del collocamento mirato L.68/99.

L'azienda non potrà più conteggiarlo. L'azienda dovrà comunicare via PEC all'indirizzo del SILD (sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it) che il dipendente ha perso lo status di disabile ovvero che la percentuale è scesa al di sotto del 46%.